



# COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

3° SETTORE - SERVIZI TECNICI

## Convenzione per la concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale "Campo sportivo Capoluogo"

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella sede comunale di Vo', con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il COMUNE DI VO', con sede in Vo' (PD), Piazza Liberazione, 1, Codice Fiscale n. 82001170289, rappresentato dall' \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile del 3° Settore - Servizi Tecnici, nominato con decreto a firma del Sindaco, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Vo', in seguito denominato "Comune di Vo'" o "concedente";

E

l'Associazione Sportiva \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
P.I. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal Presidente dell'Associazione, sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, in seguito denominata "concessionario";

Premesso che il Comune di Vo' è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campo sportivo Capoluogo" classificato ai sensi del vigente Regolamento comunale come impianto sportivo di interesse primario;

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed alla successiva determinazione del Responsabile del 3° Settore - Servizi Tecnici n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione dell'impianto succitato, come sopra individuato come concessionario;

Tutto ciò premesso,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della Concessione

Il Comune di Vo' affida in gestione all'Associazione Sportiva come in premessa identificata e denominata concessionario, l'impianto sportivo denominato "Campo sportivo Capoluogo", sito in Via G. Marconi, come risulta nell'allegato alla lettera A), estratto di mappa catastale, foglio 11, particella 1370, al cui interno si trovano: 1 campo da calcio, 2 tribune, spogliatoi (per atleti, arbitro e servizi), ripostiglio, magazzini e spazi esterni per il pubblico.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia e il funzionamento del suddetto impianto sportivo alle condizioni stabilite nel presente atto, nel progetto tecnico – organizzativo registrato al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nell'avviso pubblico prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nella L.R. n. 8 del 11/05/2015 e – per quanto non in contrasto con la predetta Legge - nel Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2016, in seguito denominato "regolamento", che il concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegati, nonché nel Piano di utilizzo e nel Piano di conduzione tecnica allegati alla presente Convenzione, rispettivamente alle lettere B) e C).

La gestione dell'impianto dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva sul territorio e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport.

#### Art. 2 - Proprietà dell'impianto sportivo

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

L'esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per eventuali migliorie di cui all'art. 10 della presente Convenzione, saranno rilasciate al concessionario previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il concessionario a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

### **Art. 3 - Durata della concessione**

La presente Convenzione avrà durata di anni 5, con decorrenza \_\_\_\_\_, fino al \_\_\_\_\_.

La durata del contratto può essere prorogata fino ad una durata massima di 15 anni in ragione degli interventi migliorativi proposti in sede di offerta, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 8/2015, e/o nel caso di migliorie come previsto dal successivo art. 10 (1 ulteriore anno ogni 5.000,00 € di spesa).

La Convenzione può essere prorogata e/o rinnovata con espresso provvedimento della Giunta Comunale.

### **Art. 4 - Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo**

La consegna dell'impianto da parte del concedente al concessionario avverrà entro 20 giorni dalla firma della presente Convenzione con apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della Convenzione quindi l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche agli impianti ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente.

Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

### **Art. 5 – Criteri d'uso dell'impianto sportivo**

Ai sensi della L.R. n. 8/2015, art. 27, comma 5 e in accordo con il regolamento comunale (allegato C – Norme d'uso degli impianti sportivi), l'utilizzo dell'impianto sportivo per quel che riguarda tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, sono definite dal Piano di Utilizzo allegato alla presente Convenzione alla lettera B), cui si fa rinvio.

È a carico del concessionario la pulizia delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi, ossia di tutti gli spazi interni ed esterni, e il mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o cespuglio.

Il concessionario deve garantire le misure igienico - sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità.

È fatto divieto al concessionario di utilizzare l'impianto sportivo per attività non preventivamente autorizzate dal concedente.

### **Art. 6 - Utenze**

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc...) e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto.

### **Art. 7 – Condizioni giuridiche della gestione dell'impianto sportivo**

Sono a carico del concessionario:

- 1) la custodia e la sorveglianza dell'impianto sportivo, che con il presente atto il concedente affida, nonché la sua manutenzione ordinaria come specificato all'art. 9;
- 2) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Il concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente Convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare tali servizi le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;

- 3) il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle eventuali aree di libera utenza volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
- 4) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 27/01/1963, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
- 5) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché delle norme di utilizzo di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

### **Art. 8 – Condizioni economiche della gestione dell'impianto sportivo**

Per l'uso previsto con la presente Convenzione e tenuto conto che è oggetto della presente Convenzione un servizio con forte valenza sociale come previsto dallo Statuto comunale e dal Regolamento vigente in materia di Sport, a fronte della necessità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario nella gestione dell'impianto sportivo non si pone in carico al concessionario alcun canone di gestione, tenuto conto peraltro che non si prevede un contributo specifico a sostegno della gestione. Si demanda l'eventuale riconoscimento di un maggior contributo al concessionario nell'ambito della procedura di assegnazione annuale di contributi ordinari/straordinari alle associazioni iscritte all'albo comunale.

Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1 ottobre di ogni anno, il concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Sport il rendiconto annuale che consiste in una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, con i seguenti dati:

- 1) numero di squadre che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- 2) ore di utilizzo da parte del concessionario;
- 3) bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
  - a) spese di gestione;
  - b) introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivanti dai servizi di supporto, applicazione delle tariffe in uso stabilite dal concedente;
  - c) prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati;
  - d) prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
  - e) rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dal gestore.

Qualora il Presidente dell'associazione sportiva costituente il concessionario, sia sostituito per qualsiasi ragione con altro Presidente, quest'ultimo si rende obbligato ad osservare, in virtù della carica acquisita, le condizioni contenute nella presente Convenzione.

### **Art. 9 - Manutenzione dell'immobile e pertinenze**

Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico. Modalità e caratteristiche della manutenzione ordinaria sono definite nell'allegato B al Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

- a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario.
- b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne, gli impianti e le aree pertinenti, usando la

diligenza del buon padre di famiglia. Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente Convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sono a carico dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'approvazione degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere al concessionario per detti interventi.

È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal concessionario il concedente può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

#### **Art. 10 - Migliorie**

Il concessionario, qualora ne riscontri l'opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di manutenzioni straordinaria e/o negli interventi migliorativi proposti in sede di offerta, volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D. Lgs. n. 36/2023.

Questi interventi, una volta approvati dalla Giunta Comunale, possono essere ricompresi fra le opere grazie alle quali il concessionario può richiedere un prolungamento della durata del contratto, come specificato all'art. 3 della presente Convenzione; in tal caso il concessionario dovrà presentare all'Ufficio Sport per idonea verifica, il consuntivo delle spese sostenute accompagnato da idonea documentazione comprovante le stesse. All'interno della voce "miglioria" sono ricomprese attrezzature e installazioni che possono costituire elementi di richiamo e incentivanti dell'aggregazione e/o comunque ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale. Anche per l'installazione di attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle normative vigenti in materia.

Il concedente potrà riconoscere al concessionario, in alternativa al prolungamento della durata della concessione, una contribuzione per la miglioria apportata, fino a un rimborso massimo della spesa in misura pari al 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del concedente e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario.

#### **Art. 11 - Poteri e obblighi del concedente**

Il concedente, attraverso l'Ufficio Sport, esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto.

Al concedente, o a un suo delegato è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione in ogni parte dell'impianto sportivo.

Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo, nonché all'osservanza della presente Convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni l'Ufficio Sport inoltrerà al concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

#### **Art. 12 – Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici**

Dal rendiconto annuale di cui all'art. 8 deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. L'Ufficio Sport peraltro potrà adottare ogni ulteriore forma ritenuta necessaria per monitorare detti costi e benefici; il gestore per le predette finalità si impegna a fornire all'Ufficio Sport ogni documento e/o informazione utile.

### **Art. 13 - Riserve**

Il Piano di Utilizzo allegato alla presente Convenzione alla lettera B), definisce le riserve in merito all'utilizzo dell'impianto sportivo a favore dell'Amministrazione Comunale, cui si fa rinvio.

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare, per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo, qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo che è di sua proprietà.

### **Art. 14 - Pubblicità e segnaletica**

Il concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contundente, in regola con le norme dell'antinfortunistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere divelta ed eventualmente anche usata come arma impropria.

Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia del Piano di utilizzo dell'impianto sportivo, al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

### **Art. 15 - Divieto di subconcessione**

Il concessionario non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente Convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun impianto sportivo potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, se non previo espresso consenso scritto da parte del concedente.

### **Art. 16 – Servizi di supporto**

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Il concessionario dovrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme vigenti in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.

Eventuali utili devono essere devoluti completamente a favore dell'attività sportiva del concessionario.

Il concessionario può istituire servizi di supporto come l'installazione di distributori automatici; a tal fine il concessionario dovrà acquisire il preventivo parere positivo dell'Ufficio Sport, anche in riferimento allo spazio da adibire a punto ristoro, nonché eventuali certificati ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Gli introiti derivanti dal canone annuo per l'utilizzo degli spazi concessi per la collocazione di distributori automatici dovranno risultare nel rendiconto di gestione quali introiti a parziale copertura dei costi di gestione. Stessa procedura vale comunque per altri servizi di supporto.

Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di supporto sono operanti limitatamente al periodo di gestione e non sono trasferibili essendo vincolate alla durata temporale e alla validità della presente Convenzione.

In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere la rimozione e messa in pristino a spesa del concessionario.

Il gestore si obbliga a tenere il concedente sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

### **Art. 17 - Penali e Cauzioni**

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 50,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a suo giudizio insindacabile attraverso il proprio Ufficio Sport.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'importo riferito alla penale sarà trattenuto dal contributo per la gestione.

Il concedente, qualora il concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere dalla Convenzione senza nulla dovere al concessionario e trattenendo dal contributo per la gestione – ovvero dal primo utile altro contributo comunale concesso – quale indennizzo, un importo pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto accorsi in relazione all'attività di esercizio dell'uso e della gestione del concessionario o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell'ambito della concessione di gestione.

Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del contributo per la gestione.

### **Art. 18 - Inadempienze – Risoluzioni – Decadenza e Recesso**

In generale l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente Convenzione, può comportare la risoluzione della stessa ipso jure.

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dal 3° Settore – Servizi Tecnici;
- il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della Convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente Convenzione, specialmente in materia di sicurezza;
- la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dell'impianto;
- utilizzo da parte di terzi non preventivamente autorizzato dal Comune.

In caso di risoluzione della Convenzione, il concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco; in tal caso il concedente tratterà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario ed in ogni caso, non darà corso all'erogazione del contributo prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti.

### **Art. 19 – Diritto di revoca da parte del Comune**

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Vo', ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della Convenzione, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al concessionario medesimo non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

### **Art. 20 - Responsabilità e Assicurazioni**

Il concessionario sottoscrivendo la presente Convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della Convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al concessionario quale soggetto giuridico.

Il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita all'impianto sportivo oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a

fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente Convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione dell'impianto sportivo.

Tale polizza dovrà essere operante per tutta la durata della Convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione, ed è stata stipulata con la compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_ ed ha le seguenti caratteristiche:

- massimale unico non inferiore a € \_\_\_\_\_;
- coprire tutte le attività svolte dal concessionario, nulla eccettuato o escluso;
- il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Il concessionario ha stipulato una polizza infortuni a favore dei propri tesserati e collaboratori che utilizzano l'impianto in gestione, con le seguenti caratteristiche:

- caso morte per \_\_\_\_\_ €;
- invalidità permanente per \_\_\_\_\_ €.

Il concessionario si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

### **Art. 21 - Personale dipendente e osservanza al Codice di comportamento**

Il concessionario dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente.

Nei confronti dei dipendenti il concessionario dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali di lavoro del settore.

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vo". Il concessionario si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Vo', verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto e assegna un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 22 - Spese di stipulazione contrattuale**

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del concessionario.

### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, il concedente e il concessionario sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 24 -Indicatori di efficienza gestionale:**

- 1) sfalcio del manto erboso almeno 12 volte l'anno;
- 2) effettuare interventi di riparazione e ripristino nell'impianto entro 15 giorni;
- 3) garantire servizio di custodia e vigilanza dell'impianto per tutta la durata della sua apertura;
- 4) pulizia periodica e areazione dei servizi e spogliatoi;
- 5) assunzione a proprio carico delle utenze degli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento;

### **Art. 25 - Foro delle Controversie**

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

A) Estratto di mappa catastale

B) Piano di utilizzo

C) Piano di conduzione tecnica


che le parti sottoscrivono per la piena e incondizionata accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE  
PER IL COMUNE DI VO'

IL CONCESSIONARIO  
PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
IL PRESIDENTE  
(sig. \_\_\_\_\_)





**ESTRATTO N.C.T.**  
**FOGLIO 11**  
mappale 1370  
SCALA 1:2.000

Gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale "Campo sportivo Capoluogo"

# PIANO DI UTILIZZO

## CAPO I – NORME GENERALI

### **Art. 1 - Disciplina d'uso**

Il presente Piano disciplina l'uso dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato "Campo sportivo Capoluogo", ed è rivolto ai fruitori degli stessi.

Il gestore dell'impianto sportivo convenzionato con l'Amministrazione è tenuto ad applicarlo e a farlo rispettare.

### **Art. 2 - Destinatari e utilizzo**

Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso sportivo sia dilettantistico-amatoriale sia agonistico.

In particolare il concessionario, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, si impegna a consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo avuto in concessione, per i generi di sport in esso praticabili, alle società sportive indicate dall'Amministrazione Comunale.

Il concedente si riserva di usufruire gratuitamente, direttamente o in concessione a terzi, l'uso dell'impianto sportivo, anche per manifestazione di natura non sportiva, per un massimo di 3 giornate annue, ovvero 6 mezza giornate annue, con congruo preavviso, non inferiore a 10 giorni, al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del concessionario.

### **Art. 3 - Tariffe d'uso e esenzioni**

L'utilizzo dell'impianto sportivo avuto in concessione, alle società sportive indicate dall'Amministrazione Comunale, avviene senza oneri aggiuntivi per l'Ente ovvero a fronte dell'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese di gestione sostenute.

### **Art. 4 - Sospensione o rinvio attività sportiva**

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo che è di sua proprietà.

### **Art. 5 - Accertamento delle violazioni**

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Piano è affidata all'Ufficio Sport il quale può avvalersi di personale preposto alla vigilanza.

## CAPO II – NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

### **Art. 6 - Utilizzo ed accesso**

#### **A) Utilizzo ed accesso**

1. Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
3. E' vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la decadenza dell'assegnazione dello spazio.
4. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.

5. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
6. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
7. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente della Società sportiva presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
8. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
9. La Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori e i Dirigenti delle Società sportive dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
10. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
11. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
12. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
13. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma non oltre le 23,30.
14. Ai frequentatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
15. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate a tal scopo. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
16. E' vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie.
17. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
18. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
19. L'Amministrazione Comunale, nella persona del Direttore e/o del gestore si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
20. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

## **B) Impianti e attrezzature**

1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come per esempio il pugilato (ring), lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
3. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la Direzione dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.

4. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.

### **CAPO III - RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 7 - Responsabilità**

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

### **Capo IV – SANZIONI**

#### **Art. 8 – Sanzioni amministrative**

La violazione alle norme contenute nel presente Piano comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 50,00 a € 1.000,00.

Quando le norme del presente Piano dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio Sport.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La Polizia Municipale e/o le Forze di Polizia potranno procedere all'allontanamento coattivo dell'autore di qualsiasi reato commesso e accertato all'interno degli impianti sportivi e allo stesso sarà interdetto l'ingresso e l'uso dell'impianto per un periodo minimo non inferiore a giorni 15.

Nei casi sotto elencati potrà essere disposta per l'autore del reato la inaccessibilità all'impianto sportivo per un periodo di almeno un anno dal verificarsi dell'evento:

- lesioni a personale in servizio presso l'impianto;
- spaccio di stupefacenti;
- furto con o senza scasso.

In caso di reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto del Comune di Albignasego al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

### **Capo V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 9 - Rinvii**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Piano, fa fede la convenzione stipulata con il gestore dell'impianto.